



REGOLAMENTO NAZIONALE

FORMAZIONE EPAR

Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Strutture formative di EPAR.....	2
Art. 3 Normativa di riferimento	3
Art. 4 Accredamenti Regionali	3
Art. 5 Beneficiari della formazione	4
Art. 6 Responsabile dell'accreditamento presso i CTE.....	4
Art. 7 Responsabile formativo	4
Art. 8 Requisiti per l'accreditamento dei Centri Territoriali Epar	4
Art. 9 Procedura di accreditamento dei CTE	4
Art. 10 Durata dell'accreditamento	5
Art. 11 Svolgimento delle attività formative	5
Art. 12 Impegni assicurativi.....	7
Art. 13 Piattaforma EPAR Academy.....	8
Art. 14 Corrispettivi.....	8

IL CDA di EPAR - Ente Paritetico Cifa – Confsal,

Visto:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le successive modifiche ed integrazioni;
- l'accordo interconfederale CIFA e CONFSAL del 28/10/19;
- il D.M. 06/03/2013;
- il D.M. 02/09/2021;
- il D.M. 15/07/2003 n.388;
- l'Accordo Conferenza Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011;

- l'Accordo Conferenza Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011;
- l'Accordo Conferenza Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012;
- l'Accordo Conferenza Stato Regioni n. 153 del 25/07/2012;
- l'Accordo Conferenza Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016;
- il D.I. 22/01/2019;

Considerato che:

- ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. “gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese”;
- EPAR considera la salute e la sicurezza sul lavoro diritti fondamentali per i lavoratori ed elementi imprescindibili per lo svolgimento delle attività produttive;
- EPAR si configura come sede naturale e privilegiata per promuovere, sviluppare e rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro fra le imprese e i lavoratori;
- EPAR - Ente Paritetico Cifa Confsal è iscritto al numero 8 del Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, con DDG nr. 51 del 12/04/2023 della Direzione Generale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

adotta il seguente regolamento.

Art. 1 Finalità

L'Organismo Paritetico EPAR è un soggetto formatore ope legis in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e degli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presente regolamento disciplina l'attività di formazione, informazione e addestramento svolta dall'Organismo Paritetico EPAR e dalle strutture ad esso collegate.

Art. 2 Strutture formative di EPAR

L'attività formativa di EPAR è svolta attraverso:

- **la struttura nazionale (EPAR);**
- **gli EPAR Regionali;**
- **i Centri di Territoriali EPAR (in sigla CTE).**

Gli **EPAR Regionali**, come da statuto, costituiscono le **sedi territoriali di EPAR**.

I Centri Territoriali EPAR sono soggetti giuridici, in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e accreditati da EPAR o da un EPAR Regionale nel territorio di propria competenza. I CTE sono strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione di EPAR.

Art. 3 Normativa di riferimento

Tutte le strutture formative di EPAR, come definite all'art. 2 del presente regolamento, in fase di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi, devono rispettare integralmente la normativa applicabile (nazionale, regionale, provinciale, ecc.) e vigente, nonché i Regolamenti adottati da EPAR.

Di seguito un elenco, non esaustivo, della normativa di riferimento ad oggi in vigore:

- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- D.M. 06/03/2013;
- D.M. 02/09/2021;
- D.M. 15/07/2003 n.388;
- Accordo Conferenza Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011;
- Accordo Conferenza Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011;
- Accordo Conferenza Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012;
- Accordo Conferenza Stato Regioni n. 153 del 25/07/2012;
- Accordo Conferenza Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016;
- D.I. 22/01/2019;
- Norme CEI, UNI e altre norme non cogenti;
- Normative regionali in materia di erogazione della formazione e di accreditamento;
- CCNL.

Art. 4 Accreditamenti Regionali

EPAR può chiedere:

- in tutte le Regioni italiane, l'accreditamento per la formazione continua in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;
- iscrizione in appositi elenchi, eventualmente istituiti dalle Regioni o da Enti di qualsiasi natura, destinati ai soggetti formatori in genere e in particolare ai soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun **EPAR Regionale**, previa delibera del CDA Regionale e comunicazione al Presidente Nazionale di EPAR, può chiedere:

- l'accreditamento per la formazione continua presso la regione di riferimento, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;
- l'iscrizione in appositi elenchi, eventualmente istituiti nella regione di riferimento dalle Regioni o da Enti di qualsiasi natura, destinati ai soggetti formatori in genere e in particolare ai soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 5 Beneficiari della formazione

I beneficiari della formazione sono i lavoratori o datori di lavoro delle aziende aderenti ad EPAR o a CIFA o ad una delle Associazioni Confederato, o con maggioranza dei lavoratori iscritti alla CONFISAL.

Art. 6 Responsabile dell'accreditamento presso i CTE

Ciascun CTE ha l'obbligo di individuare e designare un responsabile dell'accreditamento, figura interna che svolge la funzione di referente nei confronti di EPAR/EPAR Regionale per le attività e gli adempimenti connessi al processo di acquisizione e mantenimento dell'accreditamento. Qualora non diversamente indicato, il Responsabile dell'accreditamento presso il CTE coincide con il legale rappresentante dello stesso.

Esso dovrà verificare che tutte le procedure formative vengano svolte nel rispetto nel presente regolamento.

Art. 7 Responsabile formativo

L'EPAR, gli EPAR regionali e i CTE per potere svolgere le attività formative individuano un responsabile formativo in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013.

Il responsabile formativo ha il compito di verificare che i percorsi formativi rispettino le caratteristiche previste dalle specifiche norme di riferimento (Leggi, Decreti Ministeriali, Accordi Stato Regione...).

Art. 8 Requisiti per l'accreditamento dei Centri Territoriali EPAR

I requisiti di accreditamento dei Centri Territoriali EPAR sono:

- Essere un soggetto giuridico.
- Avere tra gli scopi sociali l'attività di formazione.
- Essere dotato di una sede lavorativa accessibile al pubblico.
- Avere effettuato adesione ordinaria a CIFA o ad una delle confederate CIFA.
- Rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare.
- Essere dotato di proprio sito internet nel quale, successivamente all'accreditamento, dare evidenza delle attività come Centro Territoriale EPAR.
- Essere dotato di una struttura organizzativa con:
 - un responsabile dell'accreditamento;
 - un responsabile formativo in possesso dei requisiti di cui al DM 06/03/2013.

Art. 9 Procedura di accreditamento dei CTE

EPAR definisce la procedura e rilascia l'accreditamento dei CTE su tutto il territorio nazionale.

Gli **EPAR Regionali**, nell'ambito della procedura definita da EPAR, rilasciano l'accreditamento dei CTE esclusivamente nella propria regione di riferimento.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, al fine di essere accreditati come CTE, dovranno inviare all'EPAR nazionale o all'EPAR Regionale presente sul territorio in cui è ubicata la sede operativa che si intende accreditare, a mezzo posta elettronica certificata, la documentazione di seguito precisata:

- l'istanza di accreditamento (modello 1);
- visura camerale ordinaria non antecedente i 6 mesi dall'invio della richiesta, da cui si evinca lo svolgimento delle attività di formazione alle aziende ovvero, nel caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al REA, atto costitutivo e statuto.
- dichiarazione di nomina e accettazione del responsabile dell'accREDITamento, qualora la figura non coincida con il legale rappresentante (modello 2);
- dichiarazione di nomina e accettazione del responsabile formativo corredata di relativo curriculum vitae, datato e firmato con allegata la documentazione di supporto, comprovante il possesso dei requisiti di cui al DM 06/03/2013 (modello 3).

L'EPAR o gli EPAR Regionali, verificata la documentazione prevista, rilasciano al CTE l'accREDITamento.

Art. 10 Durata dell'accREDITamento

L'accREDITamento ha durata annuale. Il rinnovo dell'accREDITamento avviene attraverso la presentazione di un'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti.

Il responsabile dell'accREDITamento presso il CTE deve notificare tempestivamente a EPAR ovvero EPAR Regionale, a mezzo PEC, qualsiasi modifica relativa ai requisiti di accREDITamento precedentemente comunicati.

L'accREDITamento decade immediatamente al venir meno dei requisiti o nel momento in cui si rendono manifesti illeciti.

EPAR ovvero EPAR Regionale possono, con preavviso di almeno tre mesi, revocare l'accREDITamento al CTE, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata.

I CTE possono, con preavviso di almeno tre mesi, rinunciare all'accREDITamento, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata.

Art. 11 Svolgimento delle attività formative

La formazione degli RLST EPAR, degli RSPP/ASPP e dei formatori in materia di sicurezza di cui al D.M. 06/03/2013 è svolta in via prioritaria da EPAR. Gli EPAR Regionali ed i CTE possono svolgere i precedenti tipi di formazione previa richiesta di autorizzazione a EPAR.

Nel caso di svolgimento diretto della formazione, EPAR e gli EPAR Regionali sono i soggetti formatori "ope legis" responsabili e attuatori dei singoli progetti formativi svolti. Gli attestati finali, nelle forme

previste dalla legge, sono emessi dal soggetto formatore che eroga la formazione, EPAR o EPAR Regionale, e riportano logo e firma dello stesso soggetto formatore

Nel caso di erogazione della formazione tramite i CTE, l'EPAR e gli EPAR Regionali sono i soggetti formatori "ope legis" responsabili dei singoli progetti formativi. I CTE sono gli attuatori della formazione e in quanto tali responsabili dell'organizzazione materiale dei corsi, della scelta dei docenti i cui requisiti vengono verificati da EPAR o dagli EPAR Regionali, dell'identificazione dei corsisti, della corretta tenuta dei registri formativi contenenti le presenze dei discenti e i programmi didattici svolti, del corretto svolgimento delle verifiche di fine corso o della valutazione dell'apprendimento e della consegna dei relativi attestati. Il Responsabile dell'accREDITamento presso il CTE si assume, pertanto, la responsabilità per qualsiasi irregolarità posta in essere dallo stesso CTE nell'erogazione dei corsi. Gli attestati finali, nelle forme previste dalla legge, sono emessi dal soggetto formatore, EPAR o EPAR Regionale, in collaborazione con il CTE che eroga la formazione, e riportano loghi e firme dei legali rappresentanti dei soggetti coinvolti nella formazione.

Gli attestati sono identificati con un codice univoco o QRCode assegnato da EPAR che ne attesta la veridicità.

Le caratteristiche dei percorsi formativi sono:

- **Requisiti Docenti:** i docenti devono possedere i requisiti previsti dalla normativa o, in assenza di prescrizioni normative, devono possedere esperienza professionale dimostrabile nelle materie oggetto di docenza.
- **Modalità formative:** i corsi di formazione vengono erogati secondo le seguenti modalità:
 - 1) Aula in presenza o semplicemente Aula;
 - 2) Aula a distanza o FAD Sincrona;
 - 3) E-Learning o FAD Asincrona;
 - 4) Blended (modalità mista Aula in presenza + FAD Sincrona+ E-Learning);
 - 5) Training on the Job.
- **Numero dei partecipanti:** il numero massimo dei partecipanti è fissato in funzione del tipo di corso dalle relative norme di riferimento o regolamenti EPAR.
- **Registro presenze:** strumento fondamentale per monitorare la partecipazione e le presenze dei partecipanti ai corsi di formazione. È essenziale per la gestione amministrativa, la valutazione dei programmi formativi svolti. Le componenti minime del registro sono:
 1. **Informazioni Generali sul Corso:** Titolo del corso, Codice del corso (se applicabile), Nome del docente o del formatore, Data di inizio e fine del corso, Orario delle lezioni
 2. **Informazioni sui Partecipanti:** Nome e cognome, codice fiscale, ID partecipante (se applicabile)
 3. **Dettagli delle Lezioni:** Data di ogni sessione, Orario di inizio e fine di ogni sessione, Argomento trattato
 4. **Indicazione delle Presenze:** Spazio per segnare la presenza/assenza di ogni partecipante per ogni sessione, Spazio per note o commenti specifici (ad esempio, ritardi o permessi)

speciali), Firma del partecipante (se applicabile), Firma del docente (se applicabile), Firma del responsabile dell'accREDITAMENTO presso il CTE (se applicabile)

- **Piattaforme digitali per l'erogazione della formazione:** le piattaforme digitali utilizzate per l'erogazione della formazione dovranno essere autorizzate da EPAR o dagli EPAR Regionali
- **Aule formative:** le aule formative dovranno essere adeguate, in termini di spazi, arredi, attrezzature, illuminazione, ventilazione, climatizzazione e acustica, e dovranno rispettare i requisiti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **Test finale e commissione esaminatrice:** dovrà essere rispettato quanto previsto per legge o dai regolamenti EPAR.

La gestione amministrativa dei percorsi formativi deve avvenire, esclusivamente, attraverso la **piattaforma digitale Valida di proprietà di EPAR.**

EPAR o gli EPAR Regionali hanno il compito di caricare in piattaforma il catalogo dei progetti formativi, definendo per ciascun percorso tutte le caratteristiche.

EPAR o gli EPAR Regionali, per i corsi erogati direttamente, gestiscono il progetto definendo tutte le caratteristiche dei percorsi formativi.

EPAR supporta, supervisiona e monitora le attività svolte dagli EPAR Regionali.

Prima dell'erogazione di ciascun percorso formativo, i CTE devono definire le caratteristiche dei percorsi formativi e richiedere l'**autorizzazione** allo svolgimento del corso ad EPAR ovvero ad EPAR Regionale, tramite la piattaforma Valida. **Non è ammesso l'avvio dei percorsi formativi in assenza di formale autorizzazione.**

Qualsiasi modifica alle caratteristiche dei percorsi formativi necessita di una nuova autorizzazione da parte dell'ente competente.

I CTE, completata la formazione, caricano in piattaforma la documentazione amministrativa prevista che è costituita dal registro presenze, test di fine corso e ogni altro documento richiesto da EPAR o dall'EPAR regionale competente.

Il rilascio degli attestati da parte di EPAR o dell'EPAR Regionale competente può avvenire solo dopo la verifica, da parte degli stessi, della documentazione amministrativa e l'avvenuto pagamento del contributo previsto per ogni attestato emesso.

EPAR o gli EPAR Regionali supervisionano, monitorano e verificano le attività svolte dai CTE, anche attraverso ispezioni durante lo svolgimento dei corsi sia in aula fisica che aula virtuale. I CTE hanno obbligo di collaborare attivamente alle attività di verifica degli EPAR.

Art. 12 Impegni assicurativi

Il CTE provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e dei corsisti ammessi alla formazione che svolgeranno attività didattica presso la sede lavorativa e/o formativa di rispettiva competenza.

Art. 13 Piattaforma EPAR Academy

EPAR mette a disposizione degli EPAR regionali e dei CTE la piattaforma EPAR Academy.

Per quanto riguarda la modalità e-learning FAD asincrona, il costo dei corsi presenti in piattaforma è definito con apposita offerta economica effettuata da EPAR e sottoscritta dagli EPAR Regionali o dai CTE.

Epar mette a disposizione degli EPAR regionali e dei CTE il modulo per lo svolgimento dei corsi in modalità FAD sincrona.

Il modulo FAD sincrona è gratuito per gli EPAR Regionali ed a pagamento, ad un costo in convenzione, per i CTE.

Art. 14 Corrispettivi

EPAR richiede agli EPAR Regionali e ai CTE un contributo per ogni attestato emesso, il cui importo viene definito nell'allegato 1 al presente regolamento.

Percentuali di sconto possono essere autorizzate direttamente da EPAR, previo coinvolgimento degli EPAR Regionali qualora presenti nel territorio del CTE.

Il versamento del corrispettivo va effettuato con modalità di pagamento e-commerce all'interno della piattaforma VALIDA.

EPAR, in via eccezionale, può autorizzare e gestire altre modalità di pagamento.